

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2016, n. 328

Adozione “Disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del Comitato Regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi” – Modifica D.G.R. n. 1198 del 18/06/2014.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:

L’art. 40 della legge regionale 21 maggio 2002 n. 7, nell’ambito delle disposizioni in materia di lavoro, istituisce presso la Presidenza della Giunta Regionale il “Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e le aree di crisi” con lo specifico compito di monitorare le situazioni di tensione occupazionale e di elaborare le iniziative e le misure di coordinamento delle risorse disponibili e degli strumenti necessari alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine.

Dal 2002, con diverse deliberazioni di Giunta Regionale si è provveduto alla nomina dei componenti del Comitato e, nel tempo, secondo la regolamentazione vigente, al rinnovo biennale dei componenti in carica.

Con deliberazione n. 1393 del 28/08/2009, la Giunta Regionale ha approvato il primo atto regolatorio interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico-produttivo e delle aree di crisi di cui all’art. 40 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, modificato con deliberazioni n. 2771 del 14/10/2010 e n. 1837 del 05/08/2011.

Con deliberazione n. 1198 del 18 giugno 2014 è stato approvato l’atto di “Disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico-produttivo e delle aree di crisi” di cui all’art. 40 della l.r. 21 maggio 2002, n. 7.

Rilevato che:

il mutato quadro dell’economia regionale e nazionale, ha generato un incremento delle crisi industriali con gravi ricadute sull’occupazione e, quindi, un notevole incremento delle attività rientranti nelle competenze attribuite al predetto Comitato, con conseguente aggravio delle responsabilità ricadenti in capo al soggetto chiamato a ricoprire l’incarico di Presidente.

Si rende, pertanto, opportuno procedere ad un corrispondente adeguamento dell’importo previsto a titolo di compenso per il Presidente in argomento, proponendo alla Giunta Regionale di modificare il testo dell’art. 5, punto 1., dell’atto di “Disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico-produttivo e delle aree di crisi”, approvato con D.G.R. n. 1198/2014 e, precisamente:

- Prevedere all’art. 5, punto 1., dopo la locuzione [...] *ha diritto ad un compenso annuo lordo pari*, in luogo dell’importo ivi indicato pari ad € 24.000,00, il diverso e maggior importo di € 60.000,00, sostituendo la originaria formulazione dell’art. 5, punto 1., rubricato — (*Affidamento dell’incarico di Presidente e Componente del Comitato - trattamento economico*), con la seguente: “ 1. Il Presidente del Comitato che non sia dirigente dell’amministrazione regionale - sottoscrive con l’amministrazione regionale un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ha diritto ad un compenso annuo lordo pari ad € **60.000,00**, da erogarsi in ratei mensili posticipati, comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza dell’esperto, al netto degli oneri di competenza della Regione, ovvero a presentazione di fattura. All’atto di erogazione del compenso l’Amministrazione regionale opererà le ritenute previdenziali e fiscali secondo quanto stabilito dalle norme e riconoscerà l’importo dell’IVA se dovuta. Le spese di viaggio e alloggio sostenute in occasione di trasferte nel quadro del presente incarico saranno riconosciute dietro presentazione di idonea documentazione fiscale e probatoria. Saranno riconosciuti al Presidente i soli rim-

borsi della spesa sostenuta per eventuali spostamenti verso sedi che si trovino fuori dai confini regionali.”

Per tutto quanto esposto in premessa, si propone di modificare la Disciplina approvata con D.G.R. n. 1198/2014 e procedere all’adozione del novellato atto di “Disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del Comitato regionale per il monitoraggio del Sistema Economico-Produttivo e delle Aree di Crisi” (SEPAC), allegato alla presente delibera (Allegato A).

Il presente provvedimento rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k della L.R. n. 7/97.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente, relatore;
- VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Capo di Gabinetto del Presidente
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di modificare la Disciplina approvata con D.G.R. n. 1198/2014 e procedere all’adozione del novellato atto di “Disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del Comitato regionale per il monitoraggio del Sistema Economico-Produttivo e delle Aree di Crisi” (SEPAC), allegato alla presente delibera (Allegato A);
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Segreteria del Gabinetto del Presidente, ai componenti del Comitato SEPAC, per il tramite della stia segreteria;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Segreteria del Gabinetto del Presidente, al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione per il seguito di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

ALLEGATO A)



Regione Puglia

Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato Regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi

Art. 1

(Finalità)

1. La presente disciplina definisce la composizione, l'organizzazione e regola l'attività del Comitato Regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi, d'ora in poi denominato Comitato, di cui all'articolo 40 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7.

Art. 2

(Composizione e nomina del Comitato)

1. Il Comitato è composto da un Presidente e da un numero di componenti variabile da cinque a nove, nominati con atto della Giunta Regionale e scelti tra esperti dotati di specifica e comprovata professionalità in ambito finanziario, economico e occupazionale.
2. La carica di Presidente e di componente può essere rivestita anche da Dirigenti regionali.
3. Il Presidente ed i componenti del Comitato durano in carica due anni e sono tenuti a mantenere riservate le informazioni che abbiano acquisito in esecuzione del mandato.
4. In caso di recesso, decadenza o di sopravvenuta impossibilità di un componente a partecipare alle attività del Comitato, si procede alla sostituzione dello stesso con modalità analoghe a quelle previste per la nomina dei componenti.

Art. 3

(Attività del Comitato)

1. Il Comitato ha quali fini istituzionali il monitoraggio delle crisi economico-produttive aziendali, settoriali e territoriali; l'elaborazione e la proposta delle opportune iniziative occupazionali o produttive; il coordinamento delle attività e degli strumenti occorrenti alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine.
2. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comitato:
 - a) organizza, presso La Presidenza della Giunta Regionale o altrove, secondo necessità, audizioni ed incontri tecnici con le parti sociali, economiche ed istituzionali e, con le stesse modalità ed anche di propria iniziativa, procede ad indagini, audizioni ed acquisizione di documenti;
 - b) si avvale della collaborazione dell'Amministrazione regionale in tutte le sue articolazioni organizzative;
 - c) assiste il Presidente della Giunta Regionale e gli Assessori Regionali in tutte le occasioni in cui sia da questi richiesto.
 - d) cura e mantiene i rapporti con le pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, aventi competenza in materia di sviluppo economico e di occupazione;
 - e) fornisce pareri e valutazioni tecniche.

3. Il Presidente del Comitato invia semestralmente al Presidente della Giunta Regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 4

(Adunanze del Comitato)

1. Il Comitato si riunisce periodicamente ed è convocato dal Presidente, o da un suo delegato, con un preavviso di almeno cinque giorni. In casi di urgenza, il Comitato può essere convocato con un preavviso di ventiquattro ore.
2. Il Presidente del Comitato, o suo delegato, definisce l'ordine del giorno delle riunioni e designa, se del caso e su singoli argomenti da trattare, uno o più relatori scelti all'interno del Comitato.
3. Nell'avviso di convocazione, indirizzato ad ogni singolo componente del Comitato, è indicato il luogo della riunione, la data e l'ora della stessa, nonché l'ordine del giorno contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
4. L'avviso di convocazione può essere trasmesso ai componenti del Comitato a mezzo posta, fax, telegramma o posta elettronica.
5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è depositata presso la Segreteria del Comitato ed è a disposizione dei componenti almeno tre giorni lavorativi prima dell'adunanza. Nei casi di convocazione urgente, la suddetta documentazione è trasmessa ai componenti del comitato contestualmente all'avviso di convocazione.

Art. 5

(Affidamento dell'incarico di Presidente e componente del Comitato– trattamento economico)

1. Il Presidente del Comitato che non sia dirigente dell'amministrazione regionale - sottoscrive con l'amministrazione regionale un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ha diritto ad un compenso annuo lordo pari € 60.000,00, da erogarsi in ratei mensili posticipati, comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza dell'esperto, al netto degli oneri di competenza della Regione, ovvero a presentazione di fattura. All'atto dell'erogazione del compenso l'Amministrazione regionale opererà le ritenute previdenziali e fiscali secondo quanto stabilito dalle norme e riconoscerà l'importo dell'IVA se dovuta.
2. Le spese di viaggio e alloggio sostenute in occasione di trasferte nel quadro del presente incarico saranno riconosciute dietro presentazione di idonea documentazione fiscale e probatoria. Saranno riconosciuti al Presidente i soli rimborsi della spesa sostenuta per eventuali spostamenti verso sedi che si trovino fuori dai confini regionali.
3. I componenti del Comitato che non siano dirigenti della Regione Puglia - sottoscrivono con l'amministrazione regionale un contratto di collaborazione coordinata e continuativa - hanno diritto ad un compenso annuo lordo pari € 19.200,00, da erogarsi in ratei mensili posticipati, comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza dell'esperto, al netto degli oneri di competenza della Regione, ovvero a presentazione di fattura. All'atto dell'erogazione del compenso l'Amministrazione regionale opererà le ritenute previdenziali e fiscali secondo quanto stabilito dalle norme e riconoscerà l'importo dell'IVA se dovuta.
4. Le spese di viaggio e alloggio sostenute in occasione di trasferte nel quadro del presente incarico saranno riconosciute solo se preventivamente autorizzate dal Presidente del Comitato e dietro presentazione di idonea documentazione fiscale e probatoria. Saranno riconosciuti all'esperto i soli rimborsi della spesa sostenuta per eventuali spostamenti verso sedi che si trovino fuori dai confini regionali.
5. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento degli incarichi di cui ai punti 1 e 2, sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento regionale 30 giugno 2009 n. 11 in quanto riconducibili a quelli previsti dall'art. 1, comma 2, lettera d) dello stesso regolamento.

Gli stessi sono predisposti dal Servizio Personale e Organizzazione, e vengono sottoscritti dal Presidente ovvero dai componenti del Comitato e dal Dirigente pro tempore del Servizio Personale e Organizzazione.

6. Per i componenti che siano dirigenti dell'Amministrazione regionale, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, si osservano le disposizioni dell'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dei contratti collettivi vigenti, come definite, in sede di delegazione trattante, con deliberazione di Giunta Regionale n. 332 del 23/05/2008.

Art. 6

(Segreteria del Comitato)

1. La Giunta Regionale, al momento della nomina del Presidente e dei componenti del Comitato, individua tra i dipendenti della Regione Puglia una persona alla quale affidare i compiti di segreteria del Comitato medesimo.
2. La Segreteria assicura al Comitato il supporto tecnico ed organizzativo necessario a garantire la funzionalità dello stesso.
3. Al dipendente incaricato dei compiti di segreteria è riconosciuta, a titolo di incentivo per l'attività svolta, un'indennità pari a cinquecento euro mensili, da erogarsi mensilmente, con le modalità indicate dall'art. 15 lett. K del CCNL 1.04.1999 e dall'art. 4 comma 3, del CCNL 5.10.01, giusto accordo sindacale sottoscritto dalla delegazione trattante il 14 febbraio 2012 e recepito dalla Giunta regionale con DGR n. 885 del 9 maggio 2012.

Il presente allegato è composto n. 3 fogli

(Il Capo di Gabinetto)
Claudio Stefanazzi

